

Vecchi illeciti, archiviazioni in vista

Valerio Vallefucoco

Le recenti circolari della Guardia di Finanza e del Mef sul sistema sanzionatorio antiriciclaggio come anche la Relazione illustrativa del Governo richiamano espressamente per alcune fattispecie superate dalla nuova normativa i principi del favor rei. In particolare viene rimarcata la liberalizzazione delle modalità di conservazione dei dati e delle informazioni utili a prevenire o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Dalla nuova formulazione della normativa antiriciclaggio viene eliminato ogni riferimento agli obblighi di registrazione, così come all'archivio unico informatico, la cui adozione non viene più espressamente richiesta così come prevedeva la legge di delegazione europea che poneva in capo al Governo proprio un onere di semplificazione degli adempimenti richiesti ai fini della conservazione. Pertanto a far data dall'entrata in vigore del decreto (4 luglio 2017), viene a determinarsi una vera e propria abolitio criminis di una serie di illeciti amministrativi non più previsti come tali dalla nuova normativa. Ciò determina anche secondo il Ministero la conseguenza dell'obbligo di emissione di decreti di archiviazione dei procedimenti pendenti, con particolare riferimento agli illeciti per le violazioni di omessa/irregolare istituzione/tenuta dell'Archivio unico informatico e del Registro della clientela per i professionisti, non essendo più previsto l'obbligo di istituzione dei suddetti registri (confronta articoli 37, 38 e 39 sanzionati dagli articoli 57, commi 2 e 3 del Dlgs 231/2007). Sono abrogati anche gli illeciti per violazione degli obblighi di registrazione (articolo 36 del Dlgs 231) non essendo più previsto l'obbligo di istituzione dei suddetti registri nonché gli illeciti per violazione dell'obbligo di comunicazione (articolo 36, comma 4). Tale previsioni rendono operativo anche nella materia sanzionatoria amministrativa il meccanismo, di matrice penalistica, della abolitio criminis, in base al quale nessuno può essere sanzionato per una condotta che, pur essendo illecita in base alle disposizioni in vigore al momento del fatto, non è più prevista come tale dalla legge in vigore al



momento della irrogazione della sanzione. Pertanto, se la condotta contestata come illecita sulla base del previgente testo del Dlgs 231, non risulti più sanzionata dal decreto correttivo, l' ufficio competente all' irrogazione della sanzione dovrà emanare un provvedimento di archiviazione, in quanto il fatto non è più previsto come violazione amministrativa dalle disposizioni in vigore. Per quanto concerne, invece, le sanzioni relative all' obbligo di conservazione si deve ritenere che le nuove norme si applichino esclusivamente alle condotte illecite poste in essere successivamente all' entrata in vigore della riforma, posto che l' originario Dlgs 231 puniva esclusivamente il delitto di omessa, incompleta o tardiva registrazione delle informazioni, il quale per il principio di tipicità e tassatività della norma penale, non poteva essere allargato alla conservazione dei documenti. La retroattività speciale sanzionatoria amministrativa prevista dal nuovo decreto prevede che per le violazioni commesse prima dell' entrata in vigore della riforma, si applica la legge vigente all' epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l' applicabilità del pagamento in misura ridotta. Da un' interpretazione a contrario della disposizione, sembrerebbe doversi dedurre che se l' illecito amministrativo è stato commesso anteriormente alla riforma e la legge posteriore è più favorevole rispetto a quella vigente al momento in cui la violazione è stata commessa allora si dovrebbe applicare quest' ultima, per ciò stesso derogando al principio secondo cui le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e per i tempi in esse considerati. © RIPRODUZIONE RISERVATA.